



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1. Quadro normativo italiano, europeo ed internazionale.

Il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento è disciplinato dalla Legge 9 luglio 1990, n.185 e successive modificazioni ed integrata dal Regolamento di attuazione, adottato con Decreto Interministeriale Esteri-Difesa 7 gennaio 2013, n.19

Le modifiche alla L. 185/90 approvate nel 2012 (Decreto legislativo 22 giugno 2012, n.105) hanno consentito di adeguare la nostra normativa a quella europea, in particolare alla Direttiva 2009/43/CE e alla Posizione Comune del Consiglio dell'Unione Europea 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008, atto di indirizzo che ha sostituito e rafforzato il Codice di Condotta Europea sul controllo delle esportazioni di tecnologia ed equipaggiamento militare. La Posizione comune è stata successivamente emendata dalla Decisione del Consiglio (CFSP) 2019/1560 del 16 settembre 2019, con modalità tali da non richiedere un adeguamento ulteriore della normativa nazionale.

La legislazione italiana ed europea è poi integrata dalle previsioni del Trattato ONU sul commercio delle armi (ATT), entrato in vigore il 24 dicembre 2014, e di cui l'Italia è membro fondatore. Rilevano, inoltre, ai fini della corretta applicazione della normativa nazionale, anche gli atti di carattere normativo, di indirizzo e di armonizzazione adottati in ambito ONU, UE, OSCE ed Intesa di Wassenaar.

A livello europeo meritano di essere segnalate le consultazioni fra Stati Membri nel Sotto-gruppo di lavoro dell'Unione Europea sul controllo degli armamenti convenzionali (COARM), che intendono assicurare un'applicazione quanto più possibile uniforme degli indirizzi europei in materia di esportazione di armamenti.

Elementi fondanti comuni alle diverse norme internazionali sono essenzialmente i principi di un sistema nazionale che garantisca un processo autorizzativo e di controllo efficiente e trasparente e i criteri comuni per disporre divieti di esportazione, sia sotto il profilo sostanziale (in quali casi negare la licenza), sia sotto quello procedurale (con quali modalità accertare la sussistenza di elementi ostativi alla concessione della licenza). In tale contesto si inserisce la L. 185/90, che stabilisce in primo luogo (art. 1, comma 1) che i trasferimenti di materiali di armamento devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e regolamentate dallo Stato.

L'art. 1 indica, ai commi 5 e 6, i casi in cui le suddette operazioni sono vietate. Tali divieti possono essere letti ed attuati alla luce della citata Posizione Comune del Consiglio dell'Unione Europea, che

in particolare indica otto criteri che i Paesi membri debbono prendere in considerazione nell'esaminare le istanze di autorizzazione alle proprie esportazioni; tali criteri permettono di individuare non soltanto i casi in cui le esportazioni debbono essere tassativamente negate, ma anche quelli in cui l'Autorità Nazionale competente deve svolgere un esercizio di particolare cautela e di valutazione caso per caso.

Simile approccio è previsto anche dall'ATT, che pure distingue tra i casi di tassativo rifiuto di concessione della licenza (art. 6) e quelli soggetti a specifica valutazione del rischio (art. 7).

L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento, Autorità nazionale – UAMA (di seguito, UAMA) del Ministero degli Affari esteri e la Cooperazione internazionale è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento (art.7 bis).

La normativa italiana appare dunque ben integrata nel contesto normativo europeo e internazionale, a garanzia dell'integrità e al tempo stesso dell'efficacia del sistema di autorizzazione e controllo in vigore nel nostro Paese.

2. Cooperazione in ambito UE e internazionale

2.1 UAMA partecipa ai fora multilaterali a livello UE e internazionali (Intesa di Wassenaar, ATT), contribuendo anche alle attività di “reporting” che prevedono la comunicazione dei dati relativi alle esportazioni (ed in taluni casi anche importazioni) di materiale di armamento. In tal senso, l'Italia fornisce dati, poi resi pubblici, al Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE), all'ATT, all'OSCE, alle Nazioni Unite (UNODA/UNROCA) e all'Intesa di Wassenaar (questi ultimi rimangono riservati e comprendono anche il materiale a duplice uso).

2.2 In particolare, a livello unionale, l'Italia ha contribuito nel 2021 alla messa a punto in seno al COARM di una decisione del Consiglio che individua criteri comuni per la redazione dei certificati di utilizzatore finale (End User Certificate -EUC) per le armi piccole e leggere (Small Arms and Light Weapons - SALW). La decisione, grazie all'introduzione di uno standard comune, intende contribuire ad innalzare il livello di controllo e contrastare la diversione nel cruciale settore delle armi piccole e leggere.

2.3 Sono altresì condotte periodiche consultazioni informali fra le Autorità nazionali nel formato a sei Paesi della Letter of Intent (LoI), che comprende Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia. UAMA partecipa, inoltre, ad attività formative, di divulgazione ed outreach realizzate in collaborazione con altri Paesi europei e con il sostegno finanziario della Commissione, come il progetto “EU ATT Outreach Project – EU activities in support of the implementation of the Arms Trade Treaty”.

2.4 In tema di tracciabilità di armi/munizioni convenzionali, è proseguita nel 2021 l'attiva collaborazione di UAMA con il Conflict Armament Research (CAR), ente basato a Londra, attuatore del programma comunitario iTrace.

3. Competenze

3.1 UAMA è competente: per il rilascio delle autorizzazioni alla movimentazione dei materiali d'armamento; per la certificazione delle imprese operanti nel settore; per gli adempimenti connessi alle attività d'istituto.

In particolare:

- esercita le competenze attribuitele dalla L. 185/90;
- rilascia le autorizzazioni e le certificazioni ed effettua i controlli;
- provvede, laddove ne ricorrono le circostanze, alla sospensione e alla revoca dei provvedimenti rilasciati;
- adotta atti di indirizzo sentite le amministrazioni interessate e, nelle materie d'interesse del Ministero della difesa, d'intesa con quest'ultimo;
- conclude accordi, per le attività di istituto, anche ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, e successive modificazioni e integrazioni;
- esercita attività di monitoraggio e controllo, dispone l'acquisizione di documentazione, programma l'audizione dei responsabili ed esercita i poteri di vigilanza di cui all'art. 20 ter della L. 185/90, anche mediante l'invio di propri funzionari;
- irroga le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 bis, commi 1, 2 e 4 della L. 185/90 nonché, nei casi previsti dalla L. 689/81, le sanzioni amministrative accessorie;
- è responsabile, a seguito dello spostamento delle competenze operato dal D.L. 104/09 convertito con modificazioni dalla L. 132/19, delle procedure disciplinate dal d.lgs. 221/17 sulle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.

3.2 Nell'ambito delle proprie attività d'istituto, nel corso del 2021, UAMA ha emanato comunicazioni e direttive (con relativa modulistica) rivolte ai propri uffici e agli operatori iscritti al Registro nazionale delle imprese del settore dell'armamento, allo scopo di fornire indicazioni e precisazioni procedurali.

L'anno passato è stato caratterizzato dalle disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. A seguito dei relativi provvedimenti sono state elaborate circolari sulla modifica dei termini applicabili nei procedimenti di competenza, sulla gestione delle autorizzazioni in scadenza, sugli effetti della protrazione dello stato di emergenza, sui procedimenti e sui termini delle autorizzazioni rilasciate.

Tali documenti sono consultabili sul sito web dell'Autorità nazionale: <https://www.esteri.it/ministero/struttura/uama/legislazione>. All'interno del sito sono altresì consultabili, divise per settori di operazioni, tutte le circolari e direttive emanate, nonché gli atti normativi di riferimento ed un insieme di collegamenti ipertestuali di interesse.

Una sezione dedicata agli “Avvisi e Comunicazioni” contenente gli ultimi documenti prodotti dall’UAMA raccolti in ordine cronologico consente agli utenti di visualizzare le più recenti pubblicazioni.

4. Procedure autorizzative

4.1 Il procedimento autorizzativo si svolge in fasi successive che hanno come comune premessa l’iscrizione al registro delle imprese operanti nella produzione e movimentazione dei materiali d’armamento gestito dal Servizio del Registro Nazionale delle Imprese (SeRNI) del Ministero della Difesa.

4.2 Nel contesto delle operazioni verso Paesi non aderenti alla UE/SEE la normativa di riferimento prevede un’autorizzazione in due tempi. La prima fase si apre con la comunicazione da parte delle aziende di avere avviato delle trattative contrattuali e la richiesta di essere autorizzate a portarle a compimento. Di regola, l’istanza presenta a questo stadio diversi elementi ancora generici ed opzioni alternative, in termine di materiali, quantitativi e destinatari/fornitori.

La competenza a valutare le condizioni di ammissibilità e di legittimità è ripartita secondo l’area geografica o la tipologia di operazione (artt. 2, comma 6, 9 comma 4, 9 comma 5 e 9 comma 2), fra il Ministero della Difesa e UAMA, che effettuano le verifiche di competenza e, sussistendone i requisiti, rilasciano i relativi provvedimenti, previo esperimento degli iter endoprocedimentali previsti.

Già in questa fase preliminare viene verificata l’insussistenza di impedimenti all’ipotetica successiva licenza di esportazione o importazione alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 1 della L. 185/90.

Per le movimentazioni di materiali e/o informazioni classificati, vengono acquisiti i pareri vincolanti, rilasciati dal Dipartimento Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o, nei casi richiesti, gli impegni specifici da parte delle Autorità competenti degli Stati di destinazione, con il coinvolgimento delle Ambasciate d’Italia in tali Stati.

Al termine del processo di valutazione, l’azienda riceve il nulla osta alla prosecuzione delle trattative, eventualmente con le condizioni e limitazioni emerse nel corso dell’istruttoria. Tale nulla osta consente alla società di sottoscrivere eventuali contratti di acquisto/vendita. In caso di valutazione negativa circa la compatibilità dell’operazione con le previsioni di legge, l’azienda riceve un provvedimento motivato di diniego, avverso il quale essa può presentare ricorso giurisdizionale.

4.3 Qualora le trattative diano esito positivo prende avvio la seconda fase autorizzativa (la prima per i movimenti intra UE/SEE) con la presentazione a UAMA della richiesta da parte dell’azienda della licenza di esportazione, importazione o intermediazione. A questo stadio, la richiesta non può più contenere elementi indeterminati, pena il respingimento. Tutti gli elementi essenziali del contratto di fornitura, acquisto o intermediazione devono essere definiti, onde consentire all’Autorità competente un esame più approfondito.

In tale fase post-contrattuale, UAMA, verifica nuovamente la sussistenza dei presupposti di legge, quali indicati all’art.1 della L. 185/90; inoltre, come condizione di ammissibilità delle istanze, vengono effettuate verifiche riguardo alle limitazioni che discendono da impegni internazionali, quali

i criteri della Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'Unione Europea dell' 8 dicembre 2008 e i criteri definiti dal Trattato sul commercio delle armi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7. Concluso con esito favorevole l'esame dell'istanza, la procedura torna a divergere a seconda del Paese destinatario. Mentre per i Paesi UE e NATO la procedura si può concludere con il rilascio della licenza da parte di UAMA, per le operazioni verso i Paesi extra NATO/UE occorre acquisire il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Comitato consultivo interministeriale ex art. 7 della L. 185/90.

Il Comitato è composto dal Direttore di UAMA, che lo presiede, da un altro funzionario del Dicastero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che assolve i compiti di segretario, e dai rappresentanti delle Amministrazioni della Difesa, dell'Economia e Finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli - dell'Interno, dello Sviluppo economico e della Transizione ecologica. Il Comitato si riunisce, in linea generale, con cadenza mensile. Nel corso del 2021, il Comitato ha effettuato 11 riunioni. Vi sono state complessivamente esaminate 2002 istanze presentate dalle aziende: 548 di tali istanze erano relative all'esportazione, 79 all'importazione e 1375 agli adempimenti previsti dalla Legge a fini di controllo sull'arrivo a destinazione dei materiali d'armamento.

Acquisito il parere favorevole, UAMA procede al rilascio della Licenza.

Nei casi in cui l'istruttoria dia esito negativo circa la compatibilità dell'operazione con le previsioni di legge, l'azienda riceve un provvedimento motivato di diniego, avverso il quale essa può presentare ricorso giurisdizionale.

5. Controlli e Certificazioni

5.1 Successivamente alla conclusione delle operazioni oggetto di autorizzazione, l'UAMA esercita i controlli documentali sulle spedizioni dei materiali esportati. Tale attività, in base all'art. 20 della L. 185/90, si concretizza nell'analisi delle dichiarazioni di arrivo a destino della spedizione del materiale oggetto di autorizzazioni di esportazione.

Alla luce della Direttiva 2009/43/CE, così come recepita nel d.lgs. 105/12 di modifica alla L. 185/90, le modalità di controllo individuate sono di tipo ex post.

Nello specifico, per le autorizzazioni all'esportazione verso Paesi extra UE/NATO, l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 20 comporta, da parte delle Società, la comunicazione tempestiva di conclusione delle operazioni di esportazione (art. 20, comma 1, lett. a), nonché l'invio della documentazione di arrivo a destino (art. 20, comma 1, lett. b), ovvero l'ottenimento di una proroga dei termini (art. 20, comma 2), ovvero l'ottenimento della impossibilità di produrre la documentazione di arrivo a destino per giustificati motivi (art. 20, comma 3).

Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono regolate dal capo IV della L. 185/90. Ogni Società deve istituire un registro unico dei trasferimenti intra UE di cui all'art. 10 septies in formato cartaceo e/o elettronico, che ricomprenda le operazioni di trasferimento intracomunitario (intese come ingresso ed uscita in ambito UE). Le società titolari di licenze globali, licenze generali e licenze di esportazioni intangibili devono inviare a UAMA il suddetto registro per le finalità dei controlli

documentali con periodicità semestrale. La verifica della corretta tenuta del registro, afferente tutte le movimentazioni comunitarie collegate alle varie tipologie di autorizzazioni, avviene anche ex post attraverso ispezioni effettuate da UAMA ai sensi degli artt. 20 bis e 20 ter della L. 185/90 (v. par. 6).

5.2 Le operazioni di intermediazione sono soggette al comma 1, lettera a) dell'art. 20 della L.185/90, salvo i casi di esclusione (ad esempio programmi per conto dello Stato), non distinguendo tra le intermediazioni aventi come destinatario un soggetto situato in uno Stato Terzo e quelle aventi come destinatario un soggetto situato all'interno dell'UE/SEE.

5.3 Per quanto attiene le licenze globali e generali (v. par. 8.1.2.), ai fini dei controlli documentali, le Società titolari di tali licenze forniscono a UAMA, entro il 20 gennaio di ogni anno, una relazione analitica sui dati relativi alle attività e alle operazioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente. È altresì richiesto un rapporto semestrale intermedio. Sulla base di tali elementi UAMA controlla la rispondenza delle operazioni effettuate. Le società titolari di autorizzazioni globali, oltre alla tenuta del registro dei trasferimenti intra UE, hanno l'obbligo di tenere anche un registro per le spedizioni verso i Paesi NATO non appartenenti alla UE.

Per l'attuazione degli adempimenti ai sensi dell'articolo 27 della L. 185/90, le licenze globali e generali, come ogni altra tipologia di autorizzazione, vengono controllate mediante il portale MAECI-MEF per il riscontro dei valori finanziari oggetto delle operazioni di movimentazione con le relative transazioni bancarie.

5.4 Non potendo utilizzare le medesime procedure di comunicazione in uso per i materiali, le Società devono fornire le informazioni relative ai trasferimenti intangibili tramite una relazione analitica, prodotta entro il 20 gennaio di ogni anno, a UAMA, relativa all'anno precedente. Sulla base di tali elementi UAMA controlla la rispondenza delle operazioni effettuate, attuando quindi un efficace monitoraggio delle operazioni; è fatto obbligo alle Società di presentare una comunicazione semestrale di riepilogo di quanto trasferito/esportato in forza di ciascuna autorizzazione.

5.5 Per quanto attiene al processo di certificazione, esso è finalizzato a stabilire l'affidabilità dell'impresa nazionale, in particolare per quanto concerne la capacità aziendale di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento. L'affidabilità aziendale viene valutata sulla base dei criteri previsti dalla normativa.

6 Attività Ispettiva e Sanzionatoria

6.1 In attuazione di quanto disposto dagli artt. 20 bis e 20 ter della L. 185/90 UAMA ha il compito di effettuare delle visite ispettive periodiche presso le società iscritte al Registro Nazionale delle Imprese.

Nel 2021, a causa del protrarsi degli effetti pandemici ed in analogia a quanto fatto l'anno precedente, circa il settanta per cento dell'attività ispettiva è stata svolta in modalità "da remoto", il restante trenta per cento è stata invece svolta in presenza e con l'accesso fisico dei funzionari nelle aziende.

La menzionata modalità "da remoto" si avvale di un procedimento amministrativo specificatamente messo a punto e che consente, in casi emergenziali, di non sospendere la funzione di controllo ispettivo sulle aziende. Più specificamente, si è stabilito che la documentazione generalmente

controllata in sede societaria fosse oggetto di invio telematico da parte delle società per essere poi verificata dai gruppi ispettivi presso l’Autorità nazionale in momenti diversi.

Hanno formato oggetto di apposita richiesta:

- il registro dei trasferimenti intracomunitari di cui all’art. 10 septies della normativa succitata, con verifica a campione sulla base della documentazione presente presso UAMA e a seguito di controllo di corrispondenza con l’autorità doganale;

- la documentazione riguardante le autorizzazioni già rilasciate o in itinere, che in sede preparatoria dell’ispezione hanno presentato criticità;

- le transazioni finanziarie (pagamenti, incassi, garanzie, fidejussioni, penali, anticipi, ecc.) relative in particolare alle autorizzazioni di esportazione, importazione, trasferimento intracomunitario ed intermediazione. Tali transazioni sono monitorate attraverso un previo, obbligatorio, codice, rilasciato da UAMA - per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - alle società, che successivamente viene fornito agli istituti di credito per l’inserimento da parte bancaria dell’operazione sul portale informatico MAECI-MEF. Il portale segnala in tempo reale ai due Ministeri eventuali anomalie;

- i protocolli societari sui procedimenti interni di “trade compliance” relativi ai materiali d’armamento, strumenti di verifica della rispondenza delle attività aziendali alla normativa vigente (in particolare: gestione del materiale vincolato di origine estera, rispetto dei divieti e delle restrizioni nazionali ed internazionali, analisi della documentazione di arrivo a destino del materiale, procedure riguardanti l’intermediazione);

- le eventuali modifiche degli assetti societari ai fini del D.L. 21/12 di cui al successivo paragrafo 7. Le ispezioni in tale modalità hanno spesso comportato richieste alle società di documentazione supplementare, sino al completamento di tutti i controlli. Al termine è stato redatto un apposito verbale delle attività svolte.

Per l’irregolarità o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti intracomunitari sono previste sanzioni pecuniarie e cautelari ai sensi della L. 689/81 richiamata dal comma 2 dell’art. 25 bis della L. 185/90.

6.2 I gruppi ispettivi di UAMA sono composti da personale dei Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Interno, Difesa - Esercito, Aeronautica e Carabinieri - ed Economia e Finanze - Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza. La composizione interministeriale dei gruppi ispettivi, le procedure adottate nelle fasi preliminari, di accertamento e conclusive hanno anticipato e ricalcano le linee guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC del 21 febbraio 2018. Le procedure da remoto sono state conformate a quelle in loco.

La rotazione del personale, anche a fini formativi, assicura la specializzazione dello stesso, considerata la peculiarità delle attività in questione. Nei verbali ispettivi finali, sottoscritti dalle parti, sono riportati le attività espletate, risultati e riscontri, eventuali sanzioni amministrative, prescrizioni e/o raccomandazioni.

Ispezioni 2014-2021

Anno	N° Ispezioni	Valore Sanzioni EUR
2014	1	0,00
2015	8	106.740,80
2016	6	93.398,20
2017	12	133.426,00
2018	17	106.672,00
2019	20	113.339,00
2020	11	26.668,00
2021	11	33.335,00
Totale	86	613.579,00

6.3 Nel corso del 2021 sono state ispezionate le seguenti società:

Microtecnica S.r.l., Hypertac S.p.A., MBDA Italia S.p.A. (anche ai fini della certificazione), Ifen S.p.A., Intermarine S.p.A., Ge. Avio S.r.l., RB S.r.l. e Vasini Diana & Gualandi S.r.l. in modalità “da remoto”; Aviogei Equipment Airport S.r.l., Secondo Mona S.p.A. e LMA S.r.l. “in presenza”.

6.4 Ai sensi dell’art. 25 bis, comma 4, della L. 185/90 UAMA procede all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie per la mancata o tardiva produzione della documentazione di arrivo a destino attraverso l’emissione di appositi Verbali di constatazione e contestazione.

Totale sanzioni “arrivo a destino” 2021	138.900,00 EUR
Totale sanzioni “arrivo a destino” 2015-2021	794.361.80 EUR

7. Esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari (c.d. “golden power”).

7.1 Il Governo può esercitare poteri speciali sugli assetti societari in vari settori tra cui quello della difesa e della sicurezza nazionale. La normativa in materia di c.d. “golden power” è regolata dal D.L. 21/12 convertito in L. 56/12. Nel 2017 il legislatore è intervenuto sulla normativa del 2012 con il D.L. 148/17 convertito in L. 172/17, estendendo il novero dei settori interessati dai poteri governativi speciali, ricomprendendo le tecnologie con potenziali applicazioni a duplice uso. Successivamente il legislatore ha esteso la disciplina ai settori “5G”, alimentare, assicurativo, sanitario, finanziario e sicurezza cibernetica.

7.2 Per l’esercizio di tale competenza la Presidenza del Consiglio si avvale di un Gruppo di Coordinamento, istituito ex DPCM 6 agosto 2014, di cui fanno parte le competenti Amministrazioni dello Stato, fra cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. UAMA partecipa ai lavori del Gruppo di Coordinamento, al fine di potenziare le capacità di analisi del Gruppo e garantire l’applicazione della L. 185/90 e ss.mm. laddove necessario/opportuno.

7.3 L’esercizio dei poteri speciali si esplica, infatti, anche attraverso l’adozione di prescrizioni rivolte alle società per ciò che attiene le eventuali procedure autorizzative per la movimentazione di materiali d’armamento. Pertanto, attraverso la L. 185/90 si consente in taluni casi l’attuazione e la verifica, a posteriori, delle prescrizioni settoriali contenute nei DPCM attraverso l’inserimento delle stesse nell’indispensabile provvedimento autorizzativo.

In altri casi, principalmente per quanto riguarda il trasferimento di tecnologia, è necessario analizzare sia in via preliminare la situazione autorizzativa afferente alle trattative contrattuali, sia successivamente la fase esportativa, al fine di procedere alla segnalazione alla Presidenza del Consiglio per la verifica dell’eventuale applicazione della normativa “golden power”.

7.4 Le due normative risultano quindi complementari nella misura in cui, in alcuni casi, UAMA, oltre a garantire gli adempimenti di cui alla L. 185/90, verifica, sia in via preliminare sia successivamente, gli eventuali vincoli stabiliti dai DPCM, anche attraverso l’esercizio delle attività ispettive (v. par. 6).

Nel 2021 sono state oggetto di valutazione alcune notifiche riguardanti la concessione di licenze d’uso di diritti di proprietà intellettuale e il conferimento di brevetti industriali, nell’ambito di processi di coproduzione intergovernativa e in quelli di partecipazioni a joint venture internazionali. Le istruttorie hanno determinato l’imposizione di prescrizioni/raccomandazioni.

8. Valore complessivo 2021.

Nel 2021 il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento è stato di 5,340 miliardi di Euro, di cui 4,661 miliardi in uscita dall'Italia e 679 milioni in entrata.

Al riguardo si specifica che il dato riportato sulle movimentazioni in entrata non include i trasferimenti intracomunitari UE /SEE, ai sensi dell'art.10 bis L. 185/90. Non risultano inoltre ricomprese nella citata rilevazione le importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto della stessa, per la realizzazione di programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle Dogane. Analogamente ne risultano escluse le importazioni temporanee effettuate da enti pubblici nell'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previa autorizzazione di polizia, e quelle effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie mostre e attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno (art. 1 comma 8 L. 185/90).

Rispetto al 2020 si registra un calo del 7,1% del valore delle autorizzazioni individuali di esportazione (per la definizione delle varie tipologie, si veda il paragrafo 8.1.2), a fronte di un leggero incremento dei provvedimenti rilasciati (da 2.054 a 2.189).

Tale diminuzione viene controbilanciata dalle licenze globali e generali che confermano il trend di crescita di questi tipi di autorizzazione, che rappresentano uno strumento di semplificazione. Nel 2021, il loro valore cumulativo è stato di 922 milioni di Euro, più che raddoppiato rispetto al 2018.

Infine, risulta in ripresa rispetto al 2020 il valore delle autorizzazioni di intermediazione, passato da 55 a 91 milioni.

A livello complessivo, si registra un lieve incremento del valore delle autorizzazioni in uscita, che passano dai 4.647 milioni dell'anno precedente a 4.661 milioni (Tabella 1).

Tabella 1
Valore e numero delle autorizzazioni di esportazione e importazione di materiali d'armamento
Anno 2021. Confronti con anni 2020, 2019, 2018.

Tipologia di operazioni	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Var. 2021/20	Var. 2021/19	Var. 2021/18
ESPORTAZIONI							
Autorizzazioni individuali per:	3.648.843.633,92	3.927.988.408,50	4.085.827.961,79	4.778.921.064,63	-7,11%	-10,70%	-23,65%
- trasferimenti intra UE/SEE	2.189	2.054	2.186	2.327			
- esportazioni extra UE							
- trasferimenti intangibili							
- prestazioni di servizio							
Licenze globali:	509.073.512,08	419.117.630,50	462.241.023,39	348.507.188,56		10,13%	46,07%
- licenze globali di progetto	22	15	15	13			
- autorizzazioni di trasferimento	254.698.124,50	160.889.878,90	58.058.564,69	17.246.102,60		338,69%	1376,84%
- in vigore	23	21	17	13			
Autorizzazioni generali di trasferimento	157.982.222,89	84.777.287,22	110.497.207,01	61.883.360,37		42,97%	155,29%
- in vigore	74	58	51	52			
Intermediazioni	90.594.840,26	54.673.325,95	457.331.914,80	39.878.291,58		-80,19%	127,18%
	166	144	77	80			
Totale ESPORTAZIONI (EXP)	4.661.192.333,65	4.647.446.531,07	5.173.956.671,68	5.246.436.007,74	0,30%	-9,91%	-11,16%
IMPORTAZIONI							
Importazioni extra UE (IMP)	678.701.946,33	174.258.539,89	214.943.621,42	497.120.825,77		215,76%	36,53%
	365	176	191	195			
TOTALE EXP + IMP	5.339.894.279,98	4.821.705.070,95	5.388.900.293,10	5.743.556.833,51	10,75%	-0,91%	-7,03%